Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 120° — Numero 342

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 17 dicembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(9087)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Mercoledì 28 novembre 1979, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Alejandro Serrano Caldera, ambasciatore del Nicaragua, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(10823)

Mercoledì 28 novembre 1979, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Carlos Solorzano Constantine, ambasciatore dell'Ecuador, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(10824)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. **625**.

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Quando la circostanza aggravante prevista dal primo comma concorre con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 69 del codice penale, nemmeno rispetto ad altre eventuali circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti.

Art. 2.

Dopo l'art. 279 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 280 - *Attentato per finalità terroristiche o di eversione.* — Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni legislative, di governo, giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Si applica, in ogni caso, l'ergastolo se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona.

Quando le circostanze aggravanti previste nei tre commi precedenti concorrono con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 69, nemmeno rispetto ad altre circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera, nei casi di cui al secondo ed al terzo comma, sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti, nel caso di cui al quarto comma, col criterio indicato nell'articolo 65, n. 2) ».

Art. 3.

Dopo l'art. 270 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 270-*bis* - *Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.* — Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 305, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro ad otto anni ».

Art. 4.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'art. 289-*bis* del codice penale, quando uno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena è diminuita della metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Dopo l'art. 448 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 448-*bis* - *Casi di non punibilità.* — Nei casi preveduti dagli articoli 422, 423, 428, 430, 432, 433, 434, 438 e 439, non sono punibili coloro che impediscono volontariamente l'evento a cui il fatto era diretto ».

Art. 6.

Quando nel corso di operazioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono disporre il fermo di persone nei cui confronti, per effetto del loro comportamento ed in relazione ad obiettive circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della fondatezza di indizi relativi ad atti preparatori di uno dei delitti indicati nell'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono sottoporre il fermato a perquisizione personale ed assumere sommarie informazioni dal medesimo, osservate le disposizioni di cui all'art. 225-*bis*, secondo comma, del codice di procedura penale.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario in relazione alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non oltre le quarantotto ore. Ove gli indizi risultino infondati il fermato è immediatamente liberato, altrimenti è tradotto in carcere a disposizione del procuratore della Repubblica.

In ogni caso gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza devono dare immediata comunicazione del fermo e della perquisizione al procuratore della Repubblica.

Entro le quarantotto ore devono essere comunicati al procuratore della Repubblica i motivi che hanno determinato il fermo e la perquisizione.

Il procuratore della Repubblica, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, nel caso in cui risultino fondati gli indizi di cui al primo comma, convalida il fermo e la perquisizione. Ove, invece, emergano sufficienti indizi in ordine ad uno o più delitti indicati nel primo comma dell'art. 238 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dello stesso art. 238. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dispone la liberazione del fermato al più tardi entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Il Ministro dell'interno ogni due mesi presenta al Parlamento una relazione sui fermi operati ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'art. 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo necessario per i primi accertamenti, e comunque non oltre le quarantotto ore, dopo i quali debbono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo e, comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo al procuratore della Repubblica, o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore successive deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i risultati delle sommarie indagini già svolte ».

Art. 8.

Per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto è sempre obbligatoria la cattura e la libertà provvisoria non può essere concessa.

La libertà provvisoria non può altresì essere concessa per il delitto di cui all'art. 416 del codice penale e per quelli indicati nell'art. 165-*ter* del codice di procedura penale, in quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.

Art. 9.

Dopo il primo comma dell'art. 224 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indiziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'art. 165-*ter* del codice di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate ».

Art. 10.

Al sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale si aggiunge di seguito:

« In ogni caso, per i delitti previsti dall'art. 416 del codice penale e per quelli indicati nell'art. 165-*ter* del codice di procedura penale, la durata dei termini di cui ai commi precedenti è prolungata della metà ».

Art. 11.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12.

All'ultimo comma dell'art. 28 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto il seguente:

« Per i reati indicati nell'articolo precedente, le eventuali misure restrittive della libertà personale nei confronti dell'indiziato o dell'imputato, sono eseguite in una caserma ».

Art. 13.

Chiunque compie presso uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, nonché presso aziende o istituti di credito operazioni che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per somma non inferiore a L. 20.000.000 deve essere identificato a cura del personale degli uffici, delle aziende o degli istituti medesimi, incaricato dell'operazione.

La data dell'operazione, l'importo, le complete generalità di chi effettua l'operazione e il documento di identificazione devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 14.

L'ultimo comma dell'art. 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiali od agenti di polizia giudiziaria ».

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 12

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. **626**.

Norme per l'attuazione del coordinamento delle forze di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il disegno di legge n. 895, presentato alla Camera dei deputati l'8 novembre corrente anno, avente per oggetto il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Rilevato che la commissione interni della Camera in sede referente ha approvato gli articoli 4, 5, 6, 13 e 14 del predetto disegno di legge, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonchè le competenze dello stesso in materia di coordinamento e di direzione unitaria delle forze di polizia, l'istituzione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e le relative attribuzioni;

Considerato che occorre aumentare tempestivamente la capacità operativa delle forze di polizia per fronteggiare le manifestazioni terroristiche ed eversive e che, a tal fine, è necessario coordinarne in modo più organico ed efficace l'azione;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente attuare immediatamente le norme contenute nel sopraindicato disegno di legge per la parte concernente l'attività di coordinamento e di direzione unitaria delle forze di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1.

Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica

Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato: dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, delle Forze armate e può invitare alle stesse riunioni componenti dell'Ordine giudiziario.

Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato.

Art. 2.

Attribuzioni del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica

Il Comitato esamina ogni questione di carattere generale relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.

Spetta al Comitato esprimersi:

a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale concernenti le forze di polizia;

b) sui piani per l'attribuzione delle competenze funzionali e territoriali alle forze di polizia;

c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di polizia;

d) sulla pianificazione dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) sulla pianificazione della dislocazione e del coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;

f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento, la formazione e specializzazione del personale delle forze di polizia.

Art. 3.

Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia

Ai fini dell'attuazione delle direttive e degli ordini impartiti dal Ministro nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica è costituito un ufficio, sotto la direzione del capo della polizia o di un suo delegato, che espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti dalle forze

di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e la loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei loro servizi tecnici;

f) pianificazione generale e cordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato all'ufficio di cui al primo comma, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonchè personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — RUFFINI — MORLINO — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1979
Atti di Governo, registro n. 24, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1979, n. **627.**

Recupero e assegnazione di un posto di assistente ordinario alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 19 febbraio 1963, con cui è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di etnologia della facoltà di magistero dell'Università di Palermo, riservato all'assistente straordinario dott. Vincenzo Carollo;

Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 15;

Visto il decreto rettorale 18 gennaio 1979 dell'Università di Palermo con cui, con effetto dal 16 marzo 1964, il dott. Vincenzo Carollo decade dalla nomina di assistente ordinario per aver optato per la conservazione del precedente rapporto d'impiego presso la regione siciliana;

Considerato che a norma del citato art. 15 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, il posto è da recuperare e da ripartire nuovamente;

Accertata la mancanza presso la cattedra di etnologia della facoltà di magistero dell'Università di Palermo di assistenti soprannumerari che potrebbero assorbire il posto;

Considerato le necessità di ordine didattico, scientifico e assistenziale della cattedra di clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932, alla cattedra di etnologia della facoltà di magistero dell'Università di Palermo è recuperato.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto il suddetto posto è assegnato alla cattedra di clinica dermosifilopatica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1979
Registro n. 94 *Istruzione, foglio n.* 232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **628.**

Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano, ad accettare un legato.

N. 628. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Caterina Marcenaro con testamento olografo del 25 maggio 1975, pubblicato con atto del notaio Giannattasio, di Genova, in data 7 luglio 1976.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1979
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 320

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Cagliari la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato industriale di Macchiareddu-Grogastu:

Rumianca sud;

tombinatura del rio Mangioli nel comune di Capoterra;

ampliamento ospedale oncologico;

b) nell'agglomerato industriale di Sarroch:

completamento degli impianti della Saras;

completamento degli impianti della Saras-chimica;

completamento degli impianti della Italproteine;

fognatura con rete idrica con relativo impianto di depurazione del comune di Sarroch,

sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10846)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

Metallotecnica S.p.a., metalmeccanica;

stabilimento Alsar S.p.a., settore metallurgico;

Ammi sarda S.p.a., settore piombo e zinco;

Euroalluminia S.p.a., produzione alluminio;

Consal S.p.a., lavorazione alluminio;

officine F.lli Medda, settore metalmeccanico-asse mediano viario-asse viario di scorrimento esterno lotto 1°-infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente-alimentazione elettrica dello stabilimento Euroalluminia-opere portuali e marittime del genio civile,

sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 12 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10847)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: Sir, strada di allacciamento alla statale 131 dell'agglomerato industriale, primo acquedotto industriale del Coghinas, prima opera di presa acqua di mare, raccordo ferroviario fra la stazione delle ferrovie dello Stato di Porto Torres e l'agglomerato industriale, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 11 agosto 1978, 13 ottobre 1978, 13 gennaio 1979, 12 marzo 1979, 8 maggio 1979 e 9 ottobre 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10848)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E. Isolabella & F., con sede in Milano e stabilimento a Trezzano sul Naviglio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. E. Isolabella & F., con sede in Milano e stabilimento a Trezzano sul Naviglio (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E. Isolabella & F., con sede in Milano e stabilimento a Trezzano sul Naviglio (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1979 all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10850)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Costituzione della commissione di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 669, concernente provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche, presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 669, concernente provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche;

Ritenuta la necessità di costituire la commissione di cui al citato art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1975, con il quale è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e

di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e l'avvocato Filippo Lupis è stato preposto alla gestione dell'ente con funzioni di commissario straordinario;

Visto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 669, i cinque rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati dello spettacolo e i due rappresentanti dei datori di lavoro sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori e pensionati dello spettacolo:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

Unione nazionale autori e cinetecnici (UNAC);

Sindacato musicisti italiani;

Sindacato nazionale musicisti;

Associazione nazionale anziani lavoratori dello spettacolo (ANALS).

per i datori di lavoro:

Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini (ANICA);

Associazione sindacale Intersind;

Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS);

Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) qualità dei soggetti rappresentati;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori ed i pensionati dello spettacolo:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Associazione nazionale anziani lavoratori dello spettacolo (ANALS).

per i datori di lavoro:

Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini (ANICA);

Associazione sindacale Intersind.

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

La commissione di cui all'art. 3 della legge 20 ottobre 1978, n. 669, è presieduta dal commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ed è composta dai seguenti membri:

Vernaglia dott. Alberico, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Marzi dott. Orazio, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Li Vecchi dott. Antonio, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Piccioni Luigi (CGIL), Lancella Carlo (CISL), Vannini Giovanni (UIL), Chiantoni Renato (ANALS) e Marciani Enrico (ANALS), in rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati dello spettacolo;

Montanari avv. Mario (ANICA) e Onorato dott. Otello (Intersind), in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: Scotti

(10892)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silma - Società industriale lavorazione mobili e affini, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Silma - Società industriale lavorazione mobili e affini, con sede in Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1979 e 18 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silma - Società industriale lavorazione mobili e affini, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10851)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, in Terni - Villaggio Italia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Celi Oreste, con sede in Terni - Villaggio Italia;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1979 e 6 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Celi Oreste, con sede in Terni - Villaggio Italia, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10849)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del tesoro, a trentasei mesi, con godimento 1° luglio 1979, emessi per lire 2.500 miliardi, in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843, relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° luglio 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 708647/66-AP-3, in data 15 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 361, emanato in attuazione della citata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° luglio 1979, rimborsabili il 1° luglio 1982, per nominali lire 2.500 miliardi;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con il decreto medesimo è pari al tasso più elevato tra il 6,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento;

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo e nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondata ai 5 centesimi più vicini;

Visto il già citato art. 2, penultimo ed ultimo comma, del suddetto decreto ministeriale, con il quale è stato determinato nella misura del 6,15 % il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° gennaio 1980 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrale, pagabili alle successive scadenze, verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1980 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati nel richiamato art. 2 del ripetuto decreto ministeriale n. 708647/66-AP-3, del 15 giugno 1979, è pari al 6,0446 % semestrale;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è inferiore a quello minimo del 6,15 % stabilito dall'art. 2 del cennato decreto ministeriale e che pertanto il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 6,15 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 708647/66-AP-3, in data 15 giugno 1979, meglio indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 1979, rimborsabili il 1° luglio 1982, emessi con il decreto ministeriale stesso, per lire 2.500 miliardi, è determinato nella misura del 6,15 % relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° luglio 1980.

La spesa complessiva di L. 153.750.000.000, derivante dal presente decreto, farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10945)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1979.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° luglio 1979, emessi per lire 1.500 miliardi in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843, relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° luglio 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 708648/66-AP-4, in data 15 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1979, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 362, emanato in attuazione della citata legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro, per una durata di ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° luglio 1979, rimborsabili il 1° luglio 1981, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, a norma del quale il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito emessi con il decreto stesso è pari al tasso più elevato tra il 6,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento;

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste del BOT di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo e nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini;

Visto il già citato art. 2, penultimo ed ultimo comma, del suddetto decreto ministeriale, con il quale è stato determinato nella misura del 6,15 % il tasso d'interesse semestrale pagabile il 1° gennaio 1980 (prima cedola) ed è stato previsto che i tassi d'interesse semestrale, pagabili alle successive scadenze, verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1980 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati nel richiamato art. 2 del ripetuto decreto ministeriale n. 708648/66-AP-4, del 15 giugno 1979, è pari al 6,0446 % semestrale;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è inferiore a quello minimo del 6,15 % stabilito dall'art. 2 del cennato decreto ministeriale e che pertanto il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1980 sui suddetti certificati speciali di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 6,15 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 708648/66-AP-4, in data 15 giugno 1979, meglio indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° luglio 1979, rimborsabili il 1° luglio 1981, emessi con il decreto ministeriale stesso, per lire 1.500 miliardi, è determinato nella misura del 6,15 % relativamente alla cedola n. 2, pagabile il 1° luglio 1980.

La spesa complessiva di L. 92.250.000.000, derivante dal presente decreto, farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10944)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di dicembre 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 dicembre 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 1

(11060)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di dicembre 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 dicembre 1979 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 2

(11061)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 dell'11 gennaio 1979 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1979;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1979, nel quale è stabilito che l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° aprile al 31 dicembre 1979 è effettuata con le modalità e le caratteristiche di cui al citato decreto 9 gennaio 1979;

Visto l'art. 3 del menzionato decreto 9 gennaio 1979 che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di dicembre 1979 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 19 dicembre 1979, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 9 gennaio 1979.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 3

(11062)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.
Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° gennaio 1980, ai sensi dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Prima tranche di lire 1.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinare alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, e per la copertura degli oneri, relativi all'anno finanziario 1979, derivanti dal presente decreto, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per nominali lire 1.500 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 1.500 miliardi, per una durata di ventiquattro mesi, ad un prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, con godimento 1° gennaio 1980.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale, relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° luglio 1980, è pari al 7,70 %.

Il tasso di interesse semestrale per le successive cedole è pari al tasso più elevato tra il 6,35 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo e nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso di interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto *a*) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

I tassi di interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione nè di divisione dei titoli al portatore, nè di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1980 e l'ultima il 1° gennaio 1982.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1982.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 dicembre 1979 a mezzo lettera ovvero telex o telegramma, e, in questi ultimi due casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 28 dicembre 1979. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative alla emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 31 dicembre 1979 gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati al netto di un giorno di interesse, al tasso semestrale del 7,70 %, pari a L. 997.072 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1980 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1980 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonchè del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1980 » « PRIMA TRANCHE ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo o delle cedole, nonchè la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1980 e 1981, nonchè quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1982 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1979
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 4

(11063)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1979.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a trentasei mesi, con godimento 1° gennaio 1980, ai sensi dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Prima tranche di lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1979, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinare alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, e per la copertura degli oneri, relativi all'anno finanziario 1979, derivanti dal presente decreto, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per nominali lire 2.000 miliardi, della durata di trentasei mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 2.000 miliardi, per una durata di trentasei mesi, ad un prezzo di emissione di L. 99,25 per ogni cento lire di capitale nominale, con godimento 1° gennaio 1980.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale, relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° luglio 1980, è pari al 7,70 %.

Il tasso di interesse semestrale per le successive cedole è pari al tasso più elevato tra il 6,35 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo e nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso di interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto *a*) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

I tassi di interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1980 e l'ultima il 1° gennaio 1983.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1983.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, numero 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 dicembre 1979 a mezzo lettera ovvero telex o telegramma, e, in questi ultimi due casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 28 dicembre 1979. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 31 dicembre 1979 la Banca d'Italia dovrà versare alla sezione di tesoreria provinciale di Roma l'importo corrispondente ai titoli emessi, al netto di un giorno di interessi al tasso semestrale del 7,70 % pari a L. 992.072 per ogni milione di capitale nominale emesso.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Il 2 gennaio 1980 gli operatori assegnatari provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai certificati loro assegnati, maggiorato di un giorno di interessi calcolato al tasso semestrale del 7,70 %, pari a L. 992.928 per ogni milione nominale sottoscritto.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica tialiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1983 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1980 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1983 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1980 » « 1980-1983 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo, nonché del numero di codice A.B.I.; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1983 » « EMISSIONE 1° GENNAIO 1980 » « PRIMA TRACHE ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio;

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1980, 1981 e 1982, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1983 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1979
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 5

(11064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 240

Corso dei cambi del 10 dicembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	817,70	817,70	817,75	817,70	817,75	814,05	817,80	817,70	817,70	817,70
Dollaro canadese . . .	703,10	703,10	702,50	703,10	702,80	697,60	702,75	703,10	703,10	703,10
Marco germanico . . .	467,11	467,11	467 —	467,11	466,90	468,55	466,85	467,11	467,11	467,10
Fiorino olandese . . .	421,74	421,74	422 —	421,74	421,45	422,40	421,75	421,74	421,74	421,75
Franco belga	28,69	28,69	28,68	28,69	28,65	28,80	28,652	28,69	28,69	28,70
Franco francese . . .	198,80	198,80	199,05	198,80	198,80	199,30	198,85	198,80	198,80	198,80
Lira sterlina	1773,20	1773,20	1776 —	1773,20	1772,45	1780,05	1773 —	1773,20	1773,20	1773,20
Lira irlandese . . .	1724,25	1724,25	1724 —	1724,25	1723,40	—	1722,50	1724,25	1724,25	—
Corona danese	150,65	150,65	150,80	150,65	150,45	151,45	150,64	150,65	150,65	150,65
Corona norvegese . . .	163,29	163,29	163,30	163,29	163,20	163,70	163,30	163,29	163,29	163,30
Corona svedese	194,46	194,46	194,60	194,46	194,35	194,40	194,40	194,46	194,46	194,45
Franco svizzero . . .	507,05	507,05	506,50	507,05	506,75	508,65	506,90	507,05	507,05	507,05
Scellino austriaco	64,888	64,888	64,95	64,888	64,87	65,85	64,952	64,888	64,888	64,90
Escudo portoghese . .	16,75	16,75	16,30	16,75	16,33	16,80	16,33	16,75	16,75	16,75
Peseta spagnola . . .	12,248	12,248	12,24	12,248	12,24	12,30	12,25	12,248	12,248	12,25
Yen giapponese	3,51	3,51	3,49	3,51	3,495	3,60	3,505	3,51	3,51	3,50

Media dei titoli del 10 dicembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	71,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	88,650
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	84,600
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	81,625
» 6 % » » 1970-85 . . .	80,950
» 6 % » » 1971-86 . . .	77,550
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,725
» 9 % » » 1975-90 . . .	81,900
» 9 % » » 1976-91 . . .	83,350
» 10 % » » 1977-92 . . .	90,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80 .	100 —
» » » » 1- 3-1978/80 . .	99,500
» » » » 1- 6-1978/80 . .	99,125
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80 . .	99,250
» » » » 1-10-1978/80 . .	99,025
» » » » 1- 3-1979/81 . .	98,975
» » » » 1- 5-1979/82 . .	98,825
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,350
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,625
» » » 10 % 1- 1-1981	96,550
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,125
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,400
» » » 12 % 1- 4-1982	97,125
» » » 12 % 1-10-1983	95,675
» » » 12 % 1- 1-1984	95,850
» » » 12 % 1- 4-1984	95,500
» » » 12 % 1-10-1987	95,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	817,75
Dollaro canadese	702,925
Marco germanico	466,98
Fiorino olandese	421,745
Franco belga	28,64
Franco francese	198,825
Lira sterlina	1773,10
Lira irlandese	1723,375
Corona danese	150,645
Corona norvegese	163,295
Corona svedese	194,43
Franco svizzero	506,975
Scellino austriaco	64,92
Escudo portoghese	16,54
Peseta spagnola	12,249
Yen giapponese	3,507

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 10 agosto 1979;

Sulla proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

La metà dei posti messi a concorso è riservata ai dipendenti del Senato confermati in ruolo e a quelli a contratto a tempo indeterminato, nonché ai dipendenti dei gruppi parlamentari del Senato che abbiano prestato servizio per almeno tre anni, a decorrere dal 1° luglio 1974, presso i medesimi, anche se trattasi di gruppi parlamentari non più esistenti nell'attuale legislatura, semprechè i suddetti riservatari siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso.

I posti riservati non assegnati saranno attribuiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati risultati idonei.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere di sana costituzione fisica, nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentesimo anno di età.

Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare i trentacinque anni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai candidati che si trovino nelle condizioni previste per essere ammessi ad usufruire dei posti riservati.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2.000, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

6) il possesso del titolo di studio richiesto;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) di essere di sana costituzione fisica nonché esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati che possono usufruire dei posti riservati di cui al presente bando, dovranno documentare il titolo che dà loro diritto a beneficiare di tale riserva.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito; sono altresì invitati ad indicare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti.

Alla domanda i candidati debbono allegare un certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

Nella domanda i candidati debbono altresì indicare specificamente se e quali prove facoltative intendono sostenere tra quelle appresso elencate.

Coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, avranno compiuto i trenta anni di età, ma non superato i trentacinque, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del primo dei predetti limiti di età.

Le domande ed i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa potrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove tecniche e gli esami di lingue.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a due prove preliminari: una di dattilografia ed una di stenografia.

La prova preliminare di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura della durata di 5 minuti con velocità minima di 240 battute al minuto. Detta prova avrà valore eliminatorio per l'ammissione alla successiva prova preliminare di stenografia, che consisterà in un saggio di stenografia sotto dettatura, per la durata di 5 minuti, alla velocità di 60 parole al minuto.

Dalla prova preliminare di dattilografia saranno esonerati i candidati ammessi ad usufruire dei posti riservati che abbiano già superato una prova di idoneità dattilografica presso l'Amministrazione del Senato.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 20 febbraio 1980 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova preliminare di dattilografia.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto da parte della commissione esaminatrice alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso o invito, all'indirizzo indicato, nei giorni e nell'ora specificati nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1980, muniti del documento legale di identità indicato nella domanda.

I candidati che avranno superato le due prove preliminari, che hanno valore eliminatorio per l'ammissione al concorso, saranno quindi ammessi a sostenere i seguenti esami:

1) tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia di Italia dal 1861 ad oggi;

2) risposta scritta a quesiti concernenti l'ordinamento costituzionale italiano (nozioni generali), con speciale riguardo alle strutture e alle attribuzioni del Parlamento;

3) due prove dattilografiche di copiatura alla velocità di 260 battute al minuto e due prove dattilografiche di dettatura alla velocità di 290 battute al minuto. Ai fini del punteggio si terrà conto della migliore prova di copiatura e della migliore di dettatura.

Tutte le prove di dattilografia (preliminare e di concorso) saranno effettuate su macchine elettriche Olivetti Editor 4.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 10 punti.

I candidati che avranno conseguito nelle prove medesime un punteggio complessivo non inferiore a 21 punti con un minimo di 6 in ciascuna prova saranno ammessi a sostenere:

4) un colloquio sulla materia che ha formato oggetto della prima prova scritta;

5) un colloquio sulla materia che ha formato oggetto della seconda prova scritta;

6) un colloquio sui sistemi di tenuta degli archivi (nozioni generali);

7) due prove di stenografia della durata di 5 minuti ciascuna alla velocità crescente da 60 a 80 parole al minuto. Ai fini del punteggio si terrà conto della migliore prova.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 10 punti.

Conseguiranno l'idoneità i candidati che avranno riportato anche in ciascuna delle prove elencate ai numeri 4), 5), 6), 7), un minimo di 6 punti e che avranno raggiunto, nel complesso delle quattro prove di esame, un punteggio non inferiore a 28 punti.

Le prove facoltative alle quali saranno sottoposti i candidati in base alla richiesta fatta nella domanda sono: esame scritto ed orale nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola; esame di matematica (aritmetica ed algebra secondo i programmi della scuola secondaria di primo grado - elementi di aritmetica commerciale).

Il superamento di ciascuna delle predette prove facoltative sarà valutato per non più di 2 punti, con un massimo complessivo di 6 punti.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma dei voti riportati in tutte le prove di esame.

La graduatoria di merito sarà formata in base al punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato; saranno applicate, a parità di punteggio, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

La graduatoria definitiva del concorso sarà formata tenuto conto della riserva di posti prevista dal presente bando.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica, da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana costituzione fisica nonché l'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento, avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. Al momento del passaggio in pianta stabile, il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (via del Teatro Valle n. 33) dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Presidente: FANFANI

Il Segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 2.000)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Via del Teatro Valle n. 33 - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . (provincia di . . . .) il . . . residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore parlamentare nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Senato della Repubblica.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso del diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) è di sana costituzione fisica nonché esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (*oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo* . . . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato le seguenti condanne penali, da indicarsi anche se sia stato concesso amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale . . . .);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . . . . . .);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . . . .;

9) non ha mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*oppure presta servizio presso l'amministrazione* . . . . ovvero ha prestato servizio presso le amministrazioni . . . . e i precedenti rapporti di impiego non sono stati risolti per destituzione, dispensa o decadenza);

10) chiede di sostenere le seguenti prove facoltative . . . .

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età allega . . . . comprovante tale diritto).

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . .).

E' provvisto del seguente documento d'identità . . . . n. . . .

Allega:

certificato (ovvero copia autenticata di esso) attestante il conseguimento del diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado.

(I candidati che possono usufruire dei posti riservati di cui al presente avviso, dovranno documentare il titolo che dà loro diritto a beneficiare di tale riserva).

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . tel. . . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Data, ...

(10863)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a tredici posti di preparatore in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a tredici posti di preparatore in prova degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico a tredici posti di preparatore in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria. Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica a svolgere le seguenti mansioni:

manutenzione e conservazione degli apparecchi in uso nei laboratori scientifici; cura e raccolta del materiale scientifico, preparazione dei campioni per analisi chimiche; lavori manuali inerenti alle prove sperimentali, preparazione delle razioni alimentari destinate agli animali in esperimento, pulizia e custodia degli animali in esperimento; delimitazione delle parcelle di terreno destinato alla sperimentazione; sorveglianza delle operazioni di preparazione, semina, concimazione del terreno, cura della coltivazione, raccolta e conservazione dei prodotti.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di 5ª elementare;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dai titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita. I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande e i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

I documenti che dovranno essere allegati alla domanda al fine di comprovare il possesso dei titoli e dei requisiti da sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito sono: attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici o privati o nelle forze armate, attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studio superiori a quello elementare, nonchè tutti gli altri documenti che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse. Tutti i documenti dovranno essere rilasciati in conformità della legge sul bollo.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente fino a un massimo di 40 anni;

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) e quello del comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento dell'idoneità, procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame e attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti, indi formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del voto complessivo conseguito.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito indicate al successivo art. 7 salvo quelle di cui alla lettera *o*) dello stesso articolo.

Le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli ottenuti nelle prove.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendono far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - *Direzione generale delle pensioni di guerra*, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto le invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica effettuata dalla commissione che ha riconosciuto l'invalidità;

e) le vedove di guerra: certificato mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante l'attuale godimento della pensione;

f) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: certificato del sindaco attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore, ovvero il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) completato dell'attestazione che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio. Tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa alla parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

di caduti sul lavoro: dichiarazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa al rapporto di parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

i) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare debitamente aggiornati, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

n) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui allo art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i militari volontari delle Forze armate e congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: copia del foglio matricolare.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido. risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1979
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 291

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto, nato a . . . . il . . . . . residente in . . . . via . . . . . chiede di partecipare al concorso a . . . . posti di . . . . . . nel ruolo . . . .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;
essere cittadino italiano;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;
nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . .;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);
di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

Elenco dei titoli allegati: . . . .
. . . .
. . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(10794)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Bellucci Giovanni, nato a Pisa il 4 aprile 1940	punti	100	su 100
2. Dall'Aglio Pierpaolo, nato a Parma il 13 febbraio 1940	»	100	»
3. Giachino Giuliano, nato a Torino il 25 aprile 1943	»	100	»
4. Losito Attilio, nato a Foligno il 21 ottobre 1942	»	100	»
5. Perfumo Francesco, nato a Chiavari il 26 dicembre 1942	»	100	»
6. Segoloni Giuseppe, nato a Torino il 12 agosto 1942	»	100	»

7. Sodi Amos, nato a Firenze il 7 giugno 1925 punti 100 su 100
8. Stefoni Sergio, nato ad Ascoli Piceno il 20 febbraio 1944 . » 100 »
9. De Napoli Nicola, nato a Cosenza il 24 novembre 1936 . » 95 »
10. Alloatti Sandro, nato a Torino il 31 maggio 1943 » 94 »
11. Altieri Paolo, nato a Cagliari il 14 novembre 1941 . » 94 »
12. Cappelli Giorgio, nato a Pavia il 30 luglio 1941 . » 94 »
13. Rossi Egidio, nato a Neviano Arduini l'11 aprile 1943 » 94 »
14. Cavalli Pier Luigi, nato a Torino l'11 marzo 1935 » 92 »
15. Barbieri Cristiana, nata a Voghera il 29 gennaio 1942 . » 90 »
16. Cecchini Francesco, nato ad Urbino il 29 marzo 1939 » 90 »
17. Mazzitello Gregorio, nato a Limbadi il 19 agosto 1943 » 90 »
18. Tesio Franco, nato ad Amman (Giordania) il 26 dicembre 1937 » 90 »
19. Bajardi Pietro, nato a Torino il 21 aprile 1942 » 88 »
20. Capodicasa Giuseppe, nato a Napoli l'8 febbraio 1941 » 88 »
21. Salvadori Maurizio, nato a Firenze il 26 luglio 1943 . » 88 »
22. Stallone Carmine, nato a Rodi Garganico l'8 ottobre 1943 » 88 »
23. Alagna Antonio, nato a Marsala il 21 novembre 1940 » 85 »
24. Andriani Mario Rosario, nato a Molfetta il 15 novembre 1939 . » 85 »
25. Matocci Gian Paolo, nato a Terni il 31 maggio 1941 » 85 »
26. Scarpelli Pietro, nato a Lappano il 19 settembre 1940 » 85 »
27. Bocci Carlo, nato a Novara il 24 settembre 1942 . » 82 »
28. Cirillo Domenico, nato a Nola l'8 gennaio 1942 . » 80 »
29. Rovito Marcello, nato a Cosenza il 16 gennaio 1942 . » 80 »
30. Scaringi Giuseppe, nato a Genova il 5 dicembre 1923 . » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10506)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Dell'Antonio Renzo, nato a Trento il 30 luglio 1943 . . . . punti 100 su 100
2. Inzitari Domenico, nato ad Acerra il 13 ottobre 1947 . . . . punti 100 su 100
3. Girelli Lucio, nato a Città di Castello l'8 luglio 1946 . . . . » 98 »
4. Masini Gino, nato a Pistoia il 5 aprile 1946 » 98 »
5. Pierini Giovanni, nato a Montemaggiore al Metauro il 27 dicembre 1946 . . . . » 96 »
6. Gandolfo Carlo, nato ad Imperia il 22 luglio 1946 . . . . » 95 »
7. Bargnani Cesare, nato a Brescia il 3 maggio 1947 . . . . » 92 »
8. Fardin Paolo, nato ad Adria il 15 aprile 1945 . . . . » 92 »
9. Tessitore Andrea, nato a S. Giuseppe Vesuviano il 15 gennaio 1941 . . . . . » 92 »
10. Crespi Vittorio, nato a Monza il 7 settembre 1945 . . . . » 90 »
11. Simonini Bruno, nato a Palanzano il 6 agosto 1946 . . . . » 90 »
12. Mazzella Giovanni, nato a Bergamo il 4 novembre 1943 . . . . » 88 »
13. Piccinin Gian Luigi, nato a Milano il 28 febbraio 1934 . . . . » 88 »
14. Cacciavillani Giovanni, nato a Roma il 28 novembre 1940 . . . . » 86 »
15. Perticoni Gianfranco, nato ad Assisi il 29 settembre 1946 . . . . » 86 »
16. Pomes Angelo, nato ad Ostuni l'11 marzo 1947 . . . . » 86 »
17. Cuonzo Giuseppe, nato a Barletta il 1° maggio 1945 . . . . » 85 »
18. Mortara Franco, nato a Novara il 5 aprile 1947 . . . . » 85 »
19. Pittaluga Giancarlo, nato a Napoli il 25 maggio 1946 . . . . » 85 »
20. Appiotti Alberto, nato a Torino il 17 novembre 1944 . . . . » 84 »
21. Dalle Pezze Mario, nato a Venezia il 29 agosto 1944 . . . . » 84 »
22. Mantero Massimo, nato a Salice Terme il 6 marzo 1944 . . . . » 84 »
23. Almici Gianmario, nato a Coccaglio il 12 luglio 1946 . . . . » 82 »
24. Bello Alfredo, nato ad Alessandria il 4 agosto 1946 . . . . » 82 »
25. Brogi Mauro, nato ad Orte il 6 settembre 1946 . . . . » 80 »
26. Conti Giorgio, nato a Faenza il 21 novembre 1940 . . . . » 80 »
27. Corvasce Angelo Raffaele, nato a Barletta il 5 novembre 1946 . . . . . . » 80 »
28. Fazio Bruno, nato a Castelletto Molina l'11 giugno 1944 . . . . » 80 »
29. Franceschetti Nino, nato a Brescia il 9 giugno 1944 . . . . » 80 »
30. Guzzo Pasquale, nato a S. Caterina Villarmosa il 17 maggio 1945 . . . . . » 80 »
31. Saia Aldo, nato ad Agrigento l'8 ottobre 1946 . . . . » 80 »
32. Scoppetta Ciriaco, nato a Roma il 27 settembre 1948 . . . . » 80 »
33. Vignola Adriano, nato ad Agazzano il 30 agosto 1944 . . . . » 80 »
34. Altafini Luigi, nato a Castagnaro il 17 settembre 1942 . . . . » 78 »
35. Caruso Giovanni, nato a Nicastro (ora Lamezia Terme) il 5 febbraio 1944 . . . » 78 »
36. Cirignotta Fabio, nato a Verona il 23 luglio 1947 . . . . » 78 »
37. Pasco Gianfranco, nato a Venezia il 29 gennaio 1939 . . . . » 78 »
38. Quarto Ennio, nato a Castel S. Giorgio il 23 settembre 1941 . . . . » 78 »

39. Vaziani Rita Antonia Francesca, nata ad Acquarica del Capo il 24 febbraio 1945 punti 78 su 100
40. Cera Giorgio, nato a Verona il 26 ottobre 1941 . . . . » 77 »
41. Di Domenico Giuseppe, nato a Cava dei Tirreni il 2 aprile 1943 . . . . . » 76 »
42. Violante Francesco, nato a Venezia il 1° gennaio 1946 . . . . . . » 76 »
43. Caniato Giovanni, nato a Belluno il 9 luglio 1943 . . . . » 75 »
44. Nordera Giampietro, nato a Vicenza il 19 dicembre 1945 . . . . . . » 75 »
45. Brundu Antonio, nato a Perugia il 21 novembre 1942 . . . . » 74 »
46. Galbiati Domenico, nato a Casatenovo il 25 agosto 1945 . . . . . . » 74 »
47. Genco Sergio Alberto, nato ad Altamura il 15 novembre 1946 . . . . . . » 74 »
48. Guida Ottavio, nato a Locorotondo il 9 settembre 1946 . . . . » 74 »
49. Lippi Francesconi Pier Luigi, nato a Viareggio il 1° novembre 1925 . . . . » 74 »
50. Lizzi Franco Emilio, nato a S. Daniele del Friuli il 10 ottobre 1940 . . . . . » 74 »
51. Turudda Agostina, nata a Nuoro il 18 agosto 1944 . . . . » 73 »
52. Lieto Lamberto, nato ad Ascoli Piceno il 21 giugno 1938 . . . . . . » 72 »
53. Pasetti Carlo, nato a Valenza il 5 maggio 1945 . . . . . . » 72 »
54. Tanghetti Romana, nata a Bovegno il 15 maggio 1935 . . . . . » 72 »
55. Grasso Alberto, nato a Pomigliano d'Arco il 17 agosto 1946 . . . . » 70 »
56. Lopane Ettore, nato a Livorno il 1° gennaio 1933 . . . . » 70 »
57. Spangaro Romano, nato a Trieste il 6 agosto 1946 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10407)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Carella Salvatore, nato a Roma il 14 dicembre 1946 . . . . punti 98 su 100
2. Di Taranto Giuseppe, nato a Torino il 26 aprile 1945 . . . . » 97 »
3. Palmieri Pietro, nato a Salerno il 27 gennaio 1948 . . . . » 96 »
4. Loria Daniel, nato ad Ala di Stura il 5 maggio 1946 . . . . punti 95 su 100
5. Tibaldi Stefano, nato a Bologna il 27 maggio 1947 . . . . » 95 »
6. Galavotti Bruno, nato a Bologna il 2 gennaio 1947 . . . . » 90 »
7. Sandullo Anna, nata a Voghera il 14 dicembre 1945 . . . . » 90 »
8. Fortunato Riccardo, nato a Canosa il 1° ottobre 1942 . . . . » 88 »
9. Gaeta Vittoria, nata a Novara il 5 settembre 1946 . . . . » 86 »
10. D'Arpa Filippo, nato a Palermo il 31 ottobre 1944 . . . . » 85 »
11. Galante Massimo, nato a Castro il 2 settembre 1946 . . . . » 85 »
12. Maglione Michele, nato a Torre del Greco l'11 ottobre 1948 . . . . » 85 »
13. Camurri Giovanni Battista, nato a Torino il 12 marzo 1947 . . . . » 82 »
14. Pazzaglia Bruna, nata a Bologna il 2 giugno 1946 . . . . » 82 »
15. Anastasi Antonino, nato a Venetico il 3 ottobre 1941 . . . . » 80 »
16. Forlini Nino, nato a Piacenza il 30 aprile 1934 . . . . » 80 »
17. Pedrotti Antonio, nato a Treviso il 3 febbraio 1941 . . . . » 80 »
18. Razzano Emilio, nato a Napoli il 21 settembre 1946 . . . . » 80 »
19. Pasquini Amilcare, nato a Crema il 28 marzo 1940 . . . . » 79 »
20. Loiodice Vittorio, nato a Bari il 12 settembre 1946 . . . . » 76 »
21. Margiotta Sergio Tobia, nato a Pratola Peligna il 3 gennaio 1948 . . . . . » 76 »
22. Santovito Nicola, nato ad Andria il 7 ottobre 1945 . . . . » 76 »
23. Di Domenica Feliciantonio, nato a Castiglione Messer Marino l'11 febbraio 1947 . . » 75 »
24. Laterza Stefano, nato a Putignano di Bari il 3 gennaio 1944 . . . . » 75 »
25. Perversi Francesco, nato a Gerenzago il 15 agosto 1947 . . . . » 75 »
26. Samulele Filippo Giovanni, nato a Colletorto il 6 luglio 1938 . . . . » 75 »
27. Retico Corrado, nato a Trasacco il 24 marzo 1944 . . . . » 72 »
28. Trinei Vinicio, nato a Filottrano l'11 febbraio 1936 . . . . » 72 »
29. Lucioli Paolo, nato a Pistoia il 5 ottobre 1942 . . . . » 70 »
30. Rivaroli Pier Luigi, nato a S. Martino Buon Albergo il 25 giugno 1946 . . . . . » 70 »
31. Salomone Giuseppe, nato a Palermo il 6 settembre 1946 . . . . » 70 »
32. Stancati Giuseppe, nato a Cosenza il 7 agosto 1945 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10507)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di endocrinologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Carducci Artenisio Alfredo, nato a Palermo il 3 aprile 1943 . punti 92 su 100
2. Vitale Francesco, nato a Salerno il 7 gennaio 1941 . » 90 »
3. Guiducci Beatrice, nata a Roma il 20 giugno 1925 . » 80 »
4. Gusmano Riccardo, nato a Roma il 19 novembre 1938 » 80 »
5. Pappalettere Gian Michele, nato a Brindisi il 24 marzo 1943 . . » 80 »
6. Tafano Emilio, nato a Minervino Murge il 17 novembre 1940 . . » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10505)

Elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1978 concernente l'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sanitari sottoelencati che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di immunoematologia e servizio trasfusionale in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, numero 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione al posto di primario di immunoematologia e servizi trasfusionali presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 2 febbraio 1978 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Casafina Antonio, nato a Canosa di Puglia il 6 gennaio 1928;

Coser Paolo, nato a Bolzano il 14 settembre 1938;

Panaro Arduino, nato a Bari il 22 ottobre 1931;

Passarelli Pula Enrico, nato a Cingoli l'8 dicembre 1936.

Art. 2.

Il dott. Distefano Michele nato a Caltanissetta può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale in quanto aiuto dirigente di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10196)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(4210/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(4206/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. RIZZA » DI SIRACUSA

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Siracusa.

(4207/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(4208/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA SCALETTA» DI IMOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(4213/S)

OSPEDALE CIVICO E BENFRATELLI DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia toracica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia toracica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(4240/S)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(4216/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(4217/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLE CROCI» DI RAVENNA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica (a tempo pieno);

un posto di aiuto della divisione di chirurgia (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di dermatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(4180/S)

OSPEDALE CIVILE TRAUMATOLOGICO «V. EMANUELE III» DI VALMONTONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario anestesista;

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente ortopedico;

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Valmontone (Roma).

(4214/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di farmacista collaboratore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieri (Torino).

(4215/S)

OSPEDALE CIVILE DI IVREA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione di medicina generale seconda;

un posto di assistente del servizio di cardiologia e unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Ivrea (Torino).

(4212/S)

OSPEDALE « CONSORZIALE » DI BARI

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - sezioni concorsi - dell'ente in Bari.

(4247/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI LAICI » DI AMELIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito. scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Amelia (Terni).

(4211/S)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA CAPPIA" » DI OMEGNA

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(4209/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1979, n. **47.**

Norme sulla promozione culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 20 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sfera di applicazione

La regione Abruzzo, nello spirito degli articoli 3 e 9 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 3 e 4 dello statuto, disciplina con la presente legge le attività di cui al primo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Sino all'entrata in vigore della legge statale di riforma prevista dal secondo comma del citato art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e, per quanto compatibile, sino all'emanazione della relativa legge regionale di attuazione, sono altresì disciplinati dalla presente legge gli interventi finanziari in ordine all'attività di prosa, musicali e cinematografiche di interesse regionale o locale.

Art. 2.

Obiettivi

Costituisce obiettivo primario della Regione in materia il pieno sviluppo della persona umana attraverso il progresso civile e culturale della comunità abruzzese, consentendo la più ampia e libera pluralità ideale di apporti, nel rispetto degli irrinunciabili valori di solidarietà democratica e perseguendo il superamento delle cause di disuguaglianza.

Art. 3.

Metodologia

L'azione della Regione si uniforma ai principi di programmazione e partecipazione sanciti dagli articoli 8 e 9 dello statuto e si concreta in interventi rivolti a conseguire la completezza delle espressioni culturali e la loro equa diffusione sul territorio, con salvaguardia e recupero delle peculiarità locali e senza pregiudizio per le aree naturalmente sfavorite.

Hanno facoltà di proporre progetti o iniziative per la programmazione in materia, nell'area di competenza, gli enti territoriali, i loro consorzi o associazioni e le comunità montane.

Tali proposte, recanti l'indicazione delle strutture operative disponibili per l'attuazione, debbono essere notificate, per osservazioni, ai consigli di gestione di cui all'art. 14 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 35, e quindi presentate alla giunta regionale in tempo utile per gli adempimenti previsti al primo comma degli articoli 20, 21 e seguenti, rispettivamente in forma di programma poliennale e di piano annuale.

Costituisce regola l'adozione di criteri scientifici nella ricognizione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e delle strutture finalizzate o finalizzabili alla fruizione sociale dei prodotti cuturali.

Titolo II

INTERVENTI

Art. 4.

Criteri

La Regione opera per la promozione culturale attuando gli interventi previsti nel presente titolo e avvalendosi, per i propri progetti, delle strutture operative degli enti locali e delle istituzioni scolastiche o culturali pubbliche, previa opportuna intesa con i loro rappresentanti legali ed osservando le modalità di cui all'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

In relazione alla insufficienza dei mezzi finanziari occorrenti sono preferite, nell'assegnazione di contributi, le proposte di cui al secondo comma del precedente art. 3 e i soggetti che siano espressione di largo associazionismo o che comunque facciano parte di una programmazione provinciale, comunale o intercomunale.

La Regione, con apposite convenzioni, stabilisce, altresì, rapporti collaborativi con le università abruzzesi, con le istituzioni scolastiche, con i centri ed istituti regionali di ricerca, anche al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento di operatori culturali, pubblici e privati.

L'entità e l'articolazione degli interventi devono uniformarsi alle direttive di piano di cui al seguente titolo IV, e contenersi finanziariamente nelle previsioni di spesa annuale e poliennale approvate ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Sono in particolare subordinati alla equilibrata disponibilità di risorse poliennali in rapporto alla dimensione di spesa ottimale occorrente, gli interventi su strutture immobiliari previste nel seguente art. 8.

Nella graduatoria delle priorità vanno preferite le zone interne del tutto sprovviste di servizi in materia e le aree interessate da vistosi fenomeni di ristrutturazione socio-economica.

Art. 5.

Informazione e catalogo

Di concerto, se del caso, con gli organi tecnici dello Stato o di altri enti pubblici operanti nel settore, la Regione promuove la conoscenza analitica e la formazione di un catalogo ragionato descrittivo del patrimonio culturale esistente nella Regione, tanto pubblico che privato e ne cura il costante aggiornamento, raccogliendo e rendendo disponibile le opportune informative.

Formano oggetto di documentazione e studio ai fini di valorizzazione le espressioni della cultura popolare in tutte le sue manifestazioni.

Presso gli uffici regionali del settore promozione culturale è assicurata la tenuta del calendario delle attività e delle manifestazioni di interesse culturale svolgentisi nella Regione, allo scopo di agevolarne il coordinamento e la conoscenza. Sono tenuti a fornire le relative indicazioni i soggetti fruenti di contributo regionale ai sensi del seguente art. 9 e quelli cui sia assegnato il patrocinio della regione Abruzzo.

Su proposta della consulta, la giunta regionale, avvalendosi dei propri servizi stampa e per il tramite del settore competente, cura la redazione e diffusione di repertori, documentazione, studi, atti di convegni o seminari, per consentire il più largo accesso ai dati, alle fonti ed ai contributi specialistici.

Art. 6.

Musei e biblioteche

La Regione concorre all'assetto, al potenziamento ed alla attività di musei, biblioteche, emeroteche, cineteche, fototeche, fonoteche, archivi ed altri organismi similiari esistenti nel territorio, al fine di favorirne l'evoluzione e lo sviluppo come centri aperti di produzione culturale, operanti in stretta collaborazione con gli organi collegiali della scuola, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e con le varie realtà sociali interessate alle problematiche di fondo della società contemporanea.

Le misure di tutela delle raccolte o collezioni godono di analogo sostegno, finalizzato a renderle strumenti per assicurare alla collettività il godimento dei beni protetti.

Gli interventi tengono altresì conto dei principi e indirizzi stabiliti dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 22, e sono soggetti ai vincoli, agli oneri e alle condizioni fissati dall'art. 14 di detta legge.

Art. 7.

Servizi culturali

La Regione determina criteri, funzioni e norme di coordinamento per i centri di servizi culturali disciplinati dalla legge regionale 6 luglio 1978, n. 35.

Gli altri centri ed organismi a finalità analoghe, che intendano beneficiare di provvidenze regionali per le proprie iniziative culturali, in aggiunta ai requisiti di cui all'art. 9 della presente legge, debbono adeguarsi, con proprio idoneo atto di manifestazione di volontà, alle norme indicate nel precedente comma.

Art. 8.

Acquisizione di beni

In relazione a motivate opportunità locali, per consentire l'utilizzazione sociale o più confacente destinazione d'uso, o, se necessario, per impedirne la degradazione, la Regione, direttamente o mediante contributi in conto capitale agli enti acquisitori appresso indicati, favorisce il recupero, la ristrutturazione, la acquisizione al patrimonio indisponibile, l'impiego, per fini culturali, di spazio, strutture architettoniche, edifici pubblici aventi particolari idoneità per collocazione ambientale o caratteri intrinseci, nei limiti della emananda disciplina di cui alla legge statale sulla tutela dei beni culturali, prevista dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

Tali beni sono di norma trasferiti agli enti locali territoriali interessati che, singoli o associati o consorziati, li gestiscono garantendone il pubblico godimento secondo gli scopi della presente legge ed in accordo con la programmazione regionale.

Gli enti locali suddetti destineranno preferibilmente gli immobili di cui trattasi a servizio degli organismi od associazioni considerati nel seguente art. 9 ed, anche senza loro onere, per le associazioni ivi indicate al primo comma, lettera *b*), che uniformino alla programmazione locale ai sensi del precedente art. 3.

Sono privilegiati gli interventi idonei a indurre la rivitalizzazione dei centri storici, tanto urbani che degli agglomerati minori.

Esulano dall'azione qui considerata le misure di tutela coattiva di beni di interesse artistico o storico, da adottarsi ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Art. 9.

Attività culturale e associazionismo

Al fine di promuovere le attività culturali e l'associazionismo, la Regione concede contributi ai seguenti soggetti, operanti da almeno due anni, sulla base di loro documentata richiesta:

a) organismi produttori o distributori che svolgano attività o iniziative di particolare rilevanza destinate precipuamente alla popolazione abruzzese e che siano compresi in apposito elenco permanente da aggiornarsi con deliberazione del consiglio regionale entro il 15 febbraio di ogni anno: hanno titolo per essere inseriti in detto elenco gli organismi aventi sede ed operanti nella Regione, che comprovino, esibendo lo statuto e gli atti sociali, di non perseguire fini di lucro, di operare nel rispetto dei principi democratici, attuando una gestione improntata a rigore economico-amministrativo e socialmente produttiva, di essere retti da organi elettivi, e di aver assunto nell'anno precedente impegni di bilancio per attività culturali non inferiori a L. 6.000.000 come al seguente terzo comma, n. 1);

b) associazioni locali, o sezioni di associazioni ultraregionali che siano rette da principi cooperativistici e presentino progetti facenti parte della programmazione locale di cui al precedente art. 3; tali associazioni, all'atto della richiesta del contributo, devono comprovare il possesso dei requisiti elencati nella precedente lettera *a*).

La richiesta di contributo, da prodursi ai sensi del seguente art. 22, deve essere accompagnata da una relazione sulla attività degli anni precedenti e dal bilancio preventivo dell'esercizio. Per gli organismi di cui alla lettera *a*) del precedente comma, l'indicazione degli estremi di inclusione nell'elenco ivi previsto costituisce dimostrazione dei requisiti allo scopo occorrenti.

I fondi destinati in sede di piani annuali ad interventi ai sensi del presente articolo, vengono così ripartiti:

1) entro una quota massima globale del 70 % di tali fondi, a favore degli organismi di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma, ciascuno dei quali potrà ricevere un contributo massimo pari al 25 % degli impegni di bilancio riguardanti le attività culturali e valutabili sino al limite di L. 500.000.000 per organismo;

2) la restante quota, a favore delle associazioni di cui alla lettera *b*) del precedente primo comma, ciascuna delle quali potrà ricevere un contributo massimo pari al 50 % del passivo accertato di esercizio, valutabile sino al limite di L. 30.000.000 per associazione.

Nella determinazione delle suddette basi di commisurazione i costi di gestione sono computati per i soli organismi di cui al n. 1) del precedente comma ed in ragione del 25 % del loro effettivo importo; restano in ogni caso escluse le spese per oneri da passività consolidate, per annualità d'ammortamento di mutui o per ricorso al credito a breve termine.

I contributi assegnati agli organismi di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma vengono maggiorati del 50 % limitatamente alla parte direttamente riferibile a spese per iniziative che attuino il decentramento o che siano destinate al mondo del lavoro o della scuola.

La giunta regionale, su richiesta motivata, può autorizzare l'anticipazione sino ad un massimo dell'80 % del contributo provvisorio assegnato a norma del presente articolo, anche contestualmente al provvedimento attribuito di cui al terzo comma del seguente art. 22.

Sono escluse dai contributi di cui alla presente norma le attività sportive, scolastiche, parascolastiche e universitarie.

Sono esclusi dai finanziamenti previsti dal presente articolo gli enti, progetti o programmi fruenti di altri contributi della Regione comunque denominati.

Art. 10.
Qualificazione operatori culturali

La Regione promuove la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori socio-culturali, avvalendosi dei propri strumenti di formazione professionale, di corsi curati dagli enti locali o loro consorzi, di biblioteche o sistemi bibliotecari di cui alla legge regionale 1° giugno 1977, n. 22, di musei e centri analoghi quando siano regolati da corrispondenti criteri organizzativi, dei centri di servizi culturali di cui alla legge regionale 6 luglio 1978, n. 35, e degli altri centri ed organismi con finalità analoghe di cui all'art. 7, ultimo comma.

La Regione può allo scopo di stabilire rapporti collaborativi, previa intesa con i consigli di facoltà e con gli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e, secondo apposite convenzioni con le università abruzzesi, con le altre istituzioni scolastiche e con i centri o istituti di ricerca presenti nel territorio.

Art. 11.
Ricerca

La Regione, nei limiti delle proprie competenze, può avvalersi, per la esecuzione di indagini, studi o ricerche ad alto contenuto tecnico-scientifico ed essenziali per la correta impostazione degli interventi sopra indicati, se non possano provvedervi proficuamente gli uffici regionali, nè quelli degli enti locali e loro consorzi o associazioni aventi compiti operativi in materia e nemmeno quelli dei competenti organi tecnici periferici o centrali dello Stato, di istituti universitari preferibilmente abruzzesi, di centri di ricerca o consulenza anche privati, di altre strutture similari specializzate, motivando la scelta nel relativo provvedimento.

Quando a ciò si provvede con intese di collaborazione per specifici progetti, la Regione vi concorre finanziariamente entro il limite massimo del 24 % della spesa documentata.

Ai lavori dovrà prendere parte personale regionale prescelto fra quello che nei vari livelli dovrà gestirne i risultati o sia addetto ad ufficio cui tali lavori competeterebbero.

Tale personale può allo scopo essere comandato o inviato in missione presso le sedi operative.

Titolo III
CONSULTA REGIONALE PER LA CULTURA

Art. 12.
Struttura

E' istituita la consulta regionale per la cultura, allo scopo di:

1) assicurare la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, degli organismi culturali pubblici e privati alla programmazione culturale regionale;

2) promuovere ogni iniziativa tendente al raggiungimento delle finalità della presente legge.

La consulta è organo ausiliario della Regione con funzioni propositive e consultive, ha sede nel capoluogo della Regione, e si avvale delle unità operative della giunta regionale - settore promozionale culturale.

La consulta è presieduta dal componente la giunta regionale preposto al settore promozione culturale ed è composta da:

a) sei rappresentanti degli enti locali territoriali della Regione, di cui due designati dall'U.P.I. e quattro dall'A N C I scelti fra persone qualificate per possesso di titoli o esercizio di funzioni;

b) un rappresentante per ogni consiglio scolastico provinciale, eletti dal rispettivo consiglio;

c) quattro professori universitari, uno per ciascuna sede universitaria abruzzese, eletti dai rispettivi organi collegiali fra i propri docenti;

d) docente eletto dal relativo organo collegiale in rappresentanza dell'Accademia di belle arti di L'Aquila;

e) due docenti designati dai rispettivi organi collegiali, in rappresentanza dei Conservatori musicali d'Abruzzo;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi regionali;

g) un rappresentante per ciascuna associazione nazionale che si interessi dell'utilizzazione del tempo libero, designato dai rispettivi comitati regionali;

h) otto esperti in rappresentanza degli organismi e delle associazioni culturali di cui al precedente art. 9, assicurando la riserva di quattro alle associazioni ivi indicate alla lettera *b*), eletti dal consiglio regionale con voto limitato a cinque fra i richiedenti in possesso dei requisiti per l'ammissione a contributo;

i) sette studiosi od operatori di notoria fama in settori attinenti alla materia, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a cinque;

l) i sovrintendenti per l'Abruzzo alle antichità, ai beni ambientali, architettonici, storici ed artistici, ai beni archivistici ed ai beni librari, o loro delegati;

m) un rappresentante della sezione abruzzese dell'Associazione italiana biblioteche;

n) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dall'ufficio od organo di appartenenza;

o) un esperto di arte religiosa, designato quale proprio rappresentante dalla Conferenza episcopale abruzzese.

La consulta si articola in commissioni speciali:

per le strutture funzionali, l'educazione e la formazione;

per il patrimonio di cultura popolare;

per la produzione artistica;

per la comunicazione, la distribuzione ed il calendario.

Nella distribuzione dei membri alle commissioni è assicurata l'equa ripartizione dei componenti rappresentativi di corpi politici o sociali e la coerente destinazione di quelli portatori di competenze professionali o burocratiche, quando ciò sia impedito dall'insufficienza numerica della categoria d'appartenenza, il regolamento di cui al seguente art. 14, può consentire la inclusione in più commissioni.

Art. 13.
Disciplina

La consulta è insediata all'inizio della legislatura con decreto del presidente della giunta regionale, e resta in carica tutta la durata della legislatura stessa. I membri sono confermabili per una sola volta. La qualità di consigliere regionale abruzzese è incompatibile con la carica di membro della consulta.

Cessa dalla carica il componente che si dimetta irrevocabilmente, o che perda l'ufficio, o la delega in virtù della quale sia stato nominato, o del quale venga meno l'entità rappresentata, o che incorra in causa di incompatibilità, o che sia condannato all'interdizione dai pubblici uffici.

Cessa, altresì, il componente che senza giustificato motivo manchi a cinque sedute consecutive.

Art. 14.
Organizzazione

All'atto dell'insediamento la consulta elegge due vice-presidenti.

Nella sua prima sessione la consulta formula un regolamento che disciplini il proprio funzionamento nonchè la composizione ed il funzionamento delle commissioni speciali o gruppi di lavoro e provvede quindi a formarle.

La consulta delibera di regola a maggioranza semplice. La adozione del regolamento ed i pareri sul programma annuale o poliennale si deliberano a maggioranza dei componenti assegnati.

Art. 15.

Funzionamento

La consulta si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente, può inoltre essere convocata ogni qualvolta questi lo ritenga necessario. Deve essere da lui convocata se ne sia richiesto dal presidente della giunta regionale o dal presidente del consiglio regionale o da almeno un terzo dei membri assegnati.

Le convocazioni a richiesta devono essere diramate non oltre cinque giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare per consulenza esperti esterni o funzionari, e possono essere ammessi ad illustrare questioni di loro pertinenza rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni, gruppi portatori di interessi sociali. In nessun caso a tali partecipanti può essere dato diritto di voto ne facoltà di assistere alla votazione. Ad ogni altro effetto le sedute non sono pubbliche.

Art. 16.

Uffici della consulta

Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale del settore promozione culturale di livello retributivo non inferiore al settimo, cui compete assistere alle sedute e verbalizzarle, assicurare la disponibilità dei servizi materiali e documentazioni, occorrenti per la consulta e le commissioni, disimpegnare i collegamenti burocratici e procedurali tra esse e con l'esterno. A tale scopo presso detto settore è costituita apposita unità organizzativa.

Art. 17.

Indennità e rimborsi

I membri della consulta hanno diritto al gettone di presenza stabilito dall'articolo della legge regionale 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni, salve comunque le eventuali norme degli enti cui appartengono sull'onnicomprensività dello stipendio posseduto.

I membri non residenti a L'Aquila hanno diritto al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità e misure che siano vigenti per il personale regionale dell'ottavo livello retributivo, o, se più favorevoli, secondo quelle dei rispettivi ordinamenti.

Art. 18.

Competenza

Compete alla consulta in assemblea ordinaria:

A) Nella prima sessione e comunque entro il 30 aprile:

1) presentare al consiglio regionale, per il tramite della giunta regionale, una relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno precedente, con le osservazioni sull'attuazione del piano relativo;

2) formulare le proposte di massima per canali d'intervento, come indicati nei precedenti articoli da 5 a 11, ai fini della programmazione e del bilancio poliennali.

B) Nella seconda sessione e comunque entro il 15 novembre:

3) formulare proposte coordinate in ordine al piano regionale annuale per la promozione culturale per l'anno successivo, mediante uno schema di qualificazione e quantificazione degli interventi.

Compete alla consulta, in assemblea straordinaria, la facoltà di avanzare proposte e l'obbligo di fornire parere in ordine a testi normativi o regolamentari concernenti la promozione culturale, l'esercizio, il trasferimento o la delega di funzioni amministrative in materia, la disciplina della gestione del territorio.

Spetta, inoltre, alla consulta:

a) proporre alla giunta regionale, entro il 15 novembre, il riparto dei fondi destinati dal piano regionale al canale di intervento;

b) proporre alla giunta regionale, entro il 15 novembre; specifici progetti di intervento diretto per l'anno successivo, con l'indicazione delle strutture operative cui affidarli e dell'onere presunto;

c) esprimere parere sui progetti di intervento diretto, di iniziativa della giunta regionale;

d) formulare osservazioni e raccomandazioni sullo stato di attuazione del piano, da inserirsi nella relazione annuale della consulta;

e) esprimere parere sui progetti di convenzione di cui al precedente art. 11;

f) ogni altra pronuncia che venga richiesta tramite la giunta regionale anche da enti locali o istituzioni pubbliche.

I pareri della consulta sono obbligatori, e, se vengono disattesi, deve darsene motivazione.

Art. 19.

Vigilanza

La consulta, relativamente ai programmi finanziati dalla Regione o cui essa concorre, ove rilevi pregiudizievoli disfunzioni o carenze, può proporre alla giunta regionale l'effettuazione di inchieste o l'adozione di provvedimenti sostitutori.

Titolo IV

PROGRAMMAZIONE CULTURALE

Art. 20.

Programma poliennale

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, previo parere della consulta regionale per la cultura, delibera, entro il 30 giugno, il programma pluriennale regionale in materia di promozione culturale, indicando per comparti i criteri degli interventi e la distribuzione delle risorse secondo l'articolazione del titolo II della presente legge.

Ove presentate e non accolte, deve darsi conto nel programma delle proposte di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Il programma poliennale costituisce parte del programma regionale di sviluppo: è finalizzato a riequilibrare o migliorare la presenza umana sul territorio ed è riferimento vincolante per la corrispondente parte del bilancio pluriennale.

L'aggiornamento annuale ed il coordinamento con i finanziamenti statali per indirizzi programmati concordati ovvero con vincolo di destinazione, seguono, se non contestuali, medesime procedure. Sono applicabili, per quanto compatibili, le norme sulla programmazione contenute nel titolo II della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 21.

Piano regionale

Entro il 31 dicembre, su proposta della giunta regionale da presentarsi entro il 30 novembre, previo parere della consulta regionale per la cultura e sulla scorta delle eventuali proposte di cui al secondo comma del precedente art. 3, incluse nel programma poliennale, il consiglio regionale delibera il piano regionale per la promozione culturale per l'anno successivo, in accordo con questo e conformemente alle previsioni di bilancio.

Il piano deve contenere:

a) indirizzi di massima per l'attuazione;

b) quantificazione della spesa totale e riparto per canale d'intervento secondo il titolo II della presente legge;

c) quadro di riferimento alla normativa applicata;

d) prospetto statistico, per campi di intervento, dell'utenza teorica considerata, in termini di destinatari individuali nella popolazione, rispetto alla domanda di servizi nell'area, evidenziando le relative dinamiche di incremento e la spesa procapite.

Il piano deve tendere alla razionalizzazione dell'offerta di servizi.

Art. 22.

Concessione contributi

Gli organismi, che, ai sensi del precedente titolo II, possono ottenere contributo regionale, devono farne richiesta alla giunta regionale - consulta regionale per la cultura, entro il 30 settembre dell'anno precedente quello per il quale lo domandano.

All'istanza deve unirsi il programma dettagliato dell'attività da svolgere ed il relativo piano finanziario delle entrate e delle uscite. Gli organismi di cui all'art. 9 devono altresì produrre la documentazione ivi prescritta.

La giunta regionale, sulla scorta delle proposte formulate dalla consulta e secondo le indicazioni ed i limiti del piano regionale, su parere conforme della commissione consiliare permanente affari sociali, delibera, entro il 31 gennaio, la concessione provvisoria del contributo richiesto e ne determina l'ammontare massimo.

La liquidazione definitiva e l'erogazione del contributo sono deliberate dalla giunta regionale entro quarantacinque giorni dal deposito della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del programma e sulla base del relativo consuntivo regolarmente approvato dagli organi competenti.

Le attività o manifestazioni fruenti di contributo regionale ai sensi della presente legge devono essere pubblicizzate recante l'intitolazione « Sotto l'egida della regione Abruzzo ».

L'assegnazione del contributo in virtù della presente legge esclude la concessione del patrocinio della Regione.

Art. 23.
Norme transitorie

In sede di prima attuazione della presente legge, sarà provveduto, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, alla costituzione della consulta regionale per la cultura. Entro la medesima data dovranno essere presentate le richieste di contributo per l'anno 1979 di cui al precedente art. 22 corredate della documentazione prevista dai primi due commi dell'art. 9 e del secondo comma del precedente art. 22. Il piano regionale e la concessione provvisoria dei contributi debbono essere rispettivamente disposti entro i successivi sessanta e novanta giorni, prescindendo dall'inesistenza del programma poliennale ma tenendo conto degli indirizzi del programma regionale di sviluppo aggiornato per il triennio 1979-81 con deliberazione del consiglio regionale n. 151/1 del 27 marzo 1979.

Le richieste di contributo relative ad attività svolte nel 1978 debbono essere separatamente presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate della documentazione a consuntivo per la liquidazione definitiva del contributo a norma del quarto comma del precedente art. 22. In deroga alle disposizioni della presente legge, per tali richieste varranno i requisiti, i limiti di bilancio e le percentuali di contribuzione stabiliti dalla legge regionale 3 settembre 1976, n. 46, modificata con legge regionale 14 gennaio 1978, n. 7. Al parere della commissione ivi prevista all'art. 4 si intende sostituito il parere della commissione consiliare permanente affari sociali.

Art. 24.
Norme di coordinamento

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: le leggi regionali 3 settembre 1976, n. 46 e 14 gennaio 1978, n. 7; gli articoli 13, 15, 16 primo comma e prima parte del secondo comma della legge regionale 1° giugno 1977, n. 22; gli articoli 2 e 3 della legge regionale 31 agosto 1978, n. 52.

Dalla stessa data sono modificati, in accordo ai termini stabiliti dalla presente legge, gli articoli 12 e 13 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 35.

Art. 25.
Norma finanziaria

All'onere derivante dalla presente legge valutato, per l'anno 1979, in L. 1.220.000.000, si provvede nel modo seguente:

1) quanto a L. 1.000.000.000, mediante riduzione per competenza e per cassa, del cap. 2898: « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979;

2) quanto a L. 220.000.000, mediante utilizzazione, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, delle partite di seguito indicate:

partita n. 3 dell'elenco n. 3 accluso al bilancio di previsione per l'esercizio 1978, per L. 20.000.000;

partita n. 7 dell'elenco n. 4 accluso al medesimo bilancio di previsione, per L. 200.000.000.

La partita n. 4 iscritta nell'elenco n. 4 accluso al bilancio di previsione per l'esercizio 1979, è soppressa.

Le occorrenti variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio 1979 sono apportate a termini degli articoli 33 e 34 della legge regionale 30 aprile 1979, n. 23.

Le leggi di bilancio degli esercizi futuri determinano gli oneri ricadenti sugli esercizi stessi, osservando i limiti quantitativi del bilancio poliennale, ai sensi dell'art. 6, penultimo comma, della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Le spese relative a gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio spettanti ai membri della consulta per l'anno 1979, gravano sui fondi stanziati sul cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Restano fermi gli interventi contemplati dalle leggi regionali 6 luglio 1978, n. 35 e 31 agosto 1978, n. 52, i cui stanziamenti sono iscritti, rispettivamente, ai capitoli 613 e 651 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979.

Art. 26.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 ottobre 1979

RICCIUTI

(10519)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793420)